



REGOLAMENTO MASTER

m
ISTITUTO MODARTECH

Regolamento dei corsi di Master dell'Istituto Modartech

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Principi generali e finalità

Art. 3 - Caratteristiche dei Corsi

Art. 4 - Istituzione e attivazione

Art. 5 - Corsi interIstituzione di Master

Art. 6 - Docenza e coordinamento dei Master

Art. 7 - Tutori

Art. 8 - Requisiti di ammissione

Art. 9 - Conseguimento del titolo

Art. 10 - Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi

Art. 11 - Copertura finanziaria dei corsi

Art. 12 - Gestione organizzativa e amministrativo-contabile

Art. 13 - Gestione delle carriere degli studenti

Art. 14 - Valutazione dei risultati

Art. 15 - Consorzi

Art. 16 - Norme finali

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per credito formativo, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal Corso di Master;
- b) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Master è finalizzato;
- c) per attività formativa, ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
- d) per Istituzione l'Istituto Modartech;
- e) per docenti del Master, i docenti di I fascia, i docenti di II fascia, nonché i professionisti e gli esperti esterni che svolgono attività didattiche ai sensi del successivo art. 6.

Art. 2 - Principi generali e finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di Master dell'Istituzione, per rispondere alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni promuovendo corsi di Master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale successivi al conseguimento del Diploma Accademico di

Primo e di Secondo Livello, a conclusione dei quali rilascia rispettivamente i titoli di Master di primo e di secondo livello.

La denominazione "Master " si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici, al regolamento didattico dell'istituzione e al presente regolamento.

Art. 3 - Caratteristiche dei Corsi

I corsi di Master hanno una durata almeno annuale e prevedono attività formative di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso e di norma iniziano tra il 1° settembre e il 30 novembre.

L'inizio delle attività formative va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione.

Gli ordinamenti dei corsi di Master devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire il titolo di accesso al corso.

Le attività formative nei corsi di Master possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, tirocini, *stage*. Per un corso di Master annuale le attività formative quali lezioni, laboratori, seminari o altro tipo di attività impartita nell'Istituzione, devono essere erogate per non meno di 360 ore. I tirocini e gli *stage* si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all'Istituzione. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di Master è obbligatoria e sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dai singoli regolamenti.

Potranno essere svolte anche attività didattiche a distanza ovvero in modalità telematica.

Alle attività di tirocinio e stage deve essere riservato un numero di crediti non inferiore a 10.

Art. 4 - Istituzione e attivazione

L'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master di primo e secondo livello sono deliberate dal Consiglio Accademico, su proposta:

- Di una Scuola;
- Di un Dipartimento, previo parere favorevole di una Scuola;
- Di un Centro interdipartimentale o di un Centro interIstituzione con sede amministrativa presso una delle Istituzioni interessate;

La proposta deve essere formulata secondo uno schema approvato dal Consiglio Accademico e dal Nucleo di Valutazione dell'Istituzione sulla base dei principi generali

contenuti nel presente Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti elementi essenziali:

- a. gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
- b. l'articolazione delle attività formative e le modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale;
- c. la composizione del Consiglio di Corso;
- d. le risorse di docenza e le strutture disponibili;
- e. la struttura o ente cui compete la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso;
- f. il piano finanziario.

Il corso di Master deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi.

Ai fini dell'attivazione il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a quindici per un Master di primo livello e a dieci per un Master di secondo livello.

Tale limite può essere derogato in casi debitamente motivati e purché siano garantiti il piano culturale e didattico e l'autosufficienza finanziaria dell'iniziativa; la richiesta di deroga deve essere espressamente formulata già nella proposta di istituzione del corso.

L'approvazione degli organi competenti è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria da parte della struttura che gestisce il corso di Master.

Le proposte di istituzione e di attivazione dei corsi di Master, ove provengano da strutture dipartimentali, devono essere sottoposte alle Scuole o alle strutture organizzative della didattica per il prescritto parere di natura vincolante.

L'insieme delle proposte approvate costituisce il Piano Annuale dei corsi di Master dell'Istituzione.

Il Piano suddetto viene unitariamente approvato dal Consiglio Accademico generalmente entro il mese di aprile di ogni anno accademico.

I corsi di Master possono essere attivati dall'Istituzione anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Art. 5 - Corsi interIstituzione di Master

Le strutture indicate al comma 1 del precedente art. 4 possono proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi interIstituzione di Master, secondo le modalità previste nello stesso art. 4. I corsi interIstituzione di Master sono regolati sulla base di apposite convenzioni tra le Istituzioni interessate, tenuto conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 6 - Docenza e coordinamento dei Master

- L'organizzazione e il coordinamento di ciascun corso di Master sono affidati al Consiglio di Corso. **Il Consiglio di Corso** è composto da **non meno di cinque**

non più di nove membri, la maggioranza dei quali docenti dell'Istituzione. Il Consiglio può comprendere esperti esterni.

- **Il Coordinatore del corso** di Master è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività del corso. Il Coordinatore viene designato tra i docenti dell'Istituzione componenti del Consiglio di Corso. Un docente non può coordinare più di un corso di Master.

Prima dell'inizio dei corsi, il Consiglio di Corso propone al Consiglio Accademico, sentite le competenti strutture per la didattica interessate, l'impegno didattico nel corso di Master dei docenti dell'Istituzione, acquisendone l'autorizzazione. In ogni caso, l'impegno didattico nel corso di Master da parte dei docenti dell'Istituzione non può sostituire l'impegno didattico nei corsi di Diploma di primo e di secondo livello, derivante dalla programmazione didattica dell'Istituzione.

Il corpo docente del corso di Master può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere; deve inoltre essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, e l'aggiornamento professionale. Il corpo docente viene designato dal Consiglio Accademico su proposta del Consiglio di Corso, sentite le competenti strutture per la didattica di riferimento.

Ad ogni istituzione è data facoltà di istituire un ufficio Master, presieduto dal Direttore o da un suo delegato, nominato dal Consiglio Accademico e formato da docenti esperti, rappresentanti dell'Amministrazione e degli studenti, per attività di supporto, monitoraggio, coordinamento e controllo dei Corsi Master attivati.

Art. 7 – Tutor

Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master, il Consiglio di Corso individua uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.

Art. 8 - Requisiti di ammissione

È ammesso ai corsi di Master di primo livello chi abbia conseguito un diploma accademico di primo Livello oppure di Laurea o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

È ammesso ai corsi di Master di secondo livello chi abbia conseguito un diploma accademico di Secondo Livello, una Laurea Magistrale o specialistica, o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

I titoli di studio conseguiti all'estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Consiglio di Corso che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al corso.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master e ad altri corsi di studio Afam e Universitari salvo diverse disposizioni normative. Lo studente potrà

comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi secondo le modalità stabilite dall'Istituzione.

Il riconoscimento di CFA per attività formative pregresse debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del corso di Master, è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Consiglio accademico dell'Istituzione.

Ai fini dell'ammissione dovrà essere prevista una selezione per merito da effettuarsi secondo modalità indicate nei singoli bandi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi. I bandi dovranno in ogni caso riportare:

- a. gli obiettivi del corso di studio;
- b. l'articolazione didattica;
- c. i requisiti di accesso;
- d. il numero massimo dei posti disponibili nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarà attivato;
- e. il contributo di iscrizione al corso, che potrà essere suddiviso al massimo in due rate;
- f. eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione o altre forme di tutela del diritto allo studio;
- g. i criteri di selezione.

Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, l'ammissione alla selezione di studenti diplomandi e laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività del corso. In caso di disponibilità di posti e oltre il numero minimo previsto per l'attivazione, può essere ammessa la frequenza con riserva a un corso di Master, purché il titolo di studio richiesto per l'accesso venga conseguito in tempi compatibili con la regolare partecipazione al corso.

Lo status di studente del Master si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione presso i competenti uffici di cui al successivo art. 13.

Ove prevista, l'iscrizione a singoli moduli del corso di Master è soggetta al rispetto dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo. Il rilascio di certificazioni attestanti il profitto è comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze.

Art. 9 - Conseguimento del titolo

Per conseguire il titolo di Master lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.

Il conferimento dei crediti è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze, alla frequenza, al superamento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale.

Art. 10 - Contributo di iscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente il contributo minimo richiesto per l'iscrizione a un corso di Master e quello di iscrizione al singolo modulo formativo.

Art. 11 - Copertura finanziaria dei corsi

La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master è assicurata dai contributi dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni.

Art. 12 - Gestione organizzativa e amministrativo-contabile

La gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso di Master è affidata all'Istituzione.

Art. 13 - Gestione delle carriere degli studenti

La gestione delle carriere degli studenti del corso di Master, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita agli uffici amministrativi dell'Istituzione.

Art. 14 - Valutazione dei risultati

I corsi di Master sono sottoposti ad una valutazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute professionali del titolo (incidenza sull'occupabilità o migliore occupazione degli interessati). A conclusione del corso, il Coordinatore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, approvata dalla struttura proponente, è portata all'esame del Nucleo di Valutazione dell'Istituzione e del Consiglio accademico anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l'anno successivo.

Dopo tre edizioni del corso di Master, il Nucleo di Valutazione provvederà a redigere una relazione di sintesi che ne verifichi i risultati e le ricadute professionali.

Art. 15 - Consorzi

I corsi di Master, anche interIstituzione, possono essere organizzati anche in forma consortile, previa convenzioni con enti e soggetti esterni, pubblici o privati e/o con altre Istituzioni.

I corsi di Master, anche interIstituzione, organizzati ai sensi del presente articolo sono corsi dell'Istituzione e devono rispettare gli adempimenti di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 16 - Norme finali

Le deroghe al presente regolamento relative ai corsi di Master svolti in convenzione con altre Istituzioni italiane o straniere, con enti e soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati dall'Unione Europea sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.

(Approvato con Delibera n.3 del Consiglio Accademico del 22 Marzo 202)